

- c) Se l'articolo 7, paragrafi 1 e 7, della direttiva 2014/40/UE sia invalido per violazione del principio di proporzionalità e/o dell'articolo 34 TFUE poiché impone agli Stati membri di vietare già dal 20 maggio 2016 l'immissione sul mercato di prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante il cui volume delle vendite a livello di Unione è inferiore al 3 % in una particolare categoria di prodotto.
- d) In caso di risposta negativa alla prima questione, lettere da a) a c): come debba essere interpretata la nozione di «categoria di prodotto» di cui all'articolo 7, paragrafo 14, della direttiva 2014/40/UE; se la suddivisione in «categorie di prodotto» debba avvenire in ragione del tipo di aroma caratterizzante o del tipo di prodotto del tabacco (aromatizzato) oppure sulla base di una combinazione di entrambi i criteri.
- e) In caso di risposta negativa alla prima questione, lettere da a) a c): in assenza di dati e statistiche ufficiali sul punto pubblicamente accessibili, con quali modalità occorra stabilire se, rispetto a un determinato prodotto del tabacco, sia stata raggiunta la soglia del 3 % di cui all'articolo 7, paragrafo 14, della direttiva 2014/40/UE.
- 2) a) Se, in sede di recepimento nel diritto nazionale degli articoli da 8 a 11 della direttiva 2014/40/UE, gli Stati membri possano adottare disposizioni transitorie integrative.
- b) In caso di risposta negativa alla seconda questione pregiudiziale, lettera a):
- (1) Se gli articoli 9, paragrafo 6, e 10, paragrafo 1, secondo periodo, lettera f), della direttiva 2014/40/UE siano invalidi per violazione del principio di proporzionalità e/o dell'articolo 34 TFUE poiché delegano alla Commissione la determinazione di specifiche prescrizioni in materia di etichettatura e confezionamento senza fissarle a tal fine un termine e senza prevedere disposizioni o termini transitori più ampi per garantire alle imprese interessate tempo sufficiente per adeguarsi ai precetti della direttiva.
- (2) Se l'articolo 9, paragrafi 1, secondo periodo, (testo dell'avvertenza) e 4, secondo periodo (corpo del font), l'articolo 10, paragrafo 2, secondo periodo, lettere b) (informazioni sulla disassuefazione dal fumo) ed e) (posizione dell'avvertenza) nonché l'articolo 11, paragrafo 1, primo periodo (etichettatura), della direttiva 2014/40/UE siano invalidi per violazione del principio di proporzionalità e/o dell'articolo 34 TFUE poiché riconoscono agli Stati membri vari diritti di scelta e definizione della grafica senza fissare loro un termine a tal fine e senza prevedere disposizioni o termini transitori più ampi per garantire alle imprese interessate tempo sufficiente per adeguarsi ai precetti della direttiva.
- 3) a) Se l'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con il paragrafo 3, della direttiva 2014/40/UE debba essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di vietare l'utilizzo di informazioni che richiamano un gusto, un odore, un aroma o altri additivi anche ove non si tratti di informazioni pubblicitarie e l'utilizzo degli ingredienti continui ad essere ammesso.
- b) Se l'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/40/UE sia invalido poiché viola l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(¹) Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 27 aprile 2017 — M. G. Tjebbes e a./Minister van Buitenlandse Zaken

(Causa C-221/17)

(2017/C 239/32)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: M.G. Tjebbes, G.J.M. Koopman, E. Saleh Abady, L. Duboux

Resistente: Minister van Buitenlandse Zaken

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche alla luce dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che, a causa della mancanza di un esame individuale rispetto al principio di proporzionalità riguardo alle conseguenze della perdita della cittadinanza per la situazione dell'interessato sotto il profilo del diritto dell'Unione, essi ostano a normative come quelle in esame nel procedimento principale, che stabiliscono:

- a. che un maggiorenne, che possiede anche la cittadinanza di un paese terzo, perde di diritto la cittadinanza del suo Stato membro, e pertanto la cittadinanza dell'Unione, poiché egli, per un periodo ininterrotto di dieci anni, ha avuto la sua residenza principale all'estero e al di fuori dell'Unione europea, mentre esistono possibilità di interrompere detto termine di dieci anni;
- b. che un minorenni, in determinate circostanze, perde di diritto la cittadinanza del suo Stato membro, e pertanto la cittadinanza dell'Unione, per effetto della perdita della cittadinanza del genitore, ai sensi di quanto indicato al precedente punto a.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 4 maggio 2017 — XC e a.

(Causa C-234/17)

(2017/C 239/33)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: XC, YB, ZA

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, in riferimento ai principi di equivalenza ed effettività da esso derivanti, debba essere interpretato nel senso che l'Oberster Gerichtshof sia tenuto, su richiesta di un interessato, a sottoporre a riesame una sentenza di un giudice penale passata in giudicato in relazione a una presunta violazione del diritto dell'Unione (nella specie: l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen), qualora il diritto nazionale — articolo 363a dell'StPO (codice di procedura penale) — preveda un siffatto riesame solo per quanto concerne una presunta violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo o di uno dei suoi protocolli aggiuntivi.

Impugnazione proposta l'8 maggio 2017 dalla Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2017, causa T-162/14, Canadian Solar Emea GmbH e a./Consiglio

(Causa C-236/17 P)

(2017/C 239/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. (rappresentanti: J. Bourgeois, avocat, S. De Knop, advocaat, M. Meulenbelt, advocaat, A. Willems, avvocato)